REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI TESSELLIS S.P.A. CON INTERVENTO E VOTO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Tessellis S.p.A.
in data 6 novembre 2026

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (il "**Regolamento**") è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Tessellis S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-*bis.*1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), al fine di disciplinare le condizioni e le modalità di esercizio dei diritti degli azionisti nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società per le quali il Consiglio di Amministrazione deliberi, ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 2, secondo periodo, del TUF, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**").

2. Il Regolamento è volto ad assicurare, secondo criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità, tutele e garanzie adeguate per l'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.

3. Il ricorso, per una determinata assemblea, alla modalità di cui al comma 1 è deliberato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 125-*bis*.1, comma 2, del TUF. L'avviso di convocazione dà evidenza della modalità prescelta e richiama il presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento integra, per le assemblee cui esso si applica, il Regolamento dell'Assemblea della Società approvato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2011, il quale continua ad applicarsi per quanto compatibile, disponibile sul sito *internet* della Società nella sezione Documenti/Procedure. In caso di contrasto, limitatamente alle assemblee svolte con intervento e voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, prevalgono le disposizioni del presente Regolamento e della normativa *pro tempore* vigente.

Art. 2
Principi di partecipazione e informativa

1. Nelle assemblee disciplinate dal presente Regolamento gli azionisti e gli altri soggetti cui spetta il diritto di voto non intervengono fisicamente o mediante collegamento a distanza ai lavori assembleari, ma esercitano il diritto di voto tramite il Rappresentante Designato e gli ulteriori diritti assembleari secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Regolamento e dall'avviso di convocazione.

2. La Società assicura tempestiva e agevole accessibilità alla documentazione assembleare e alle informazioni necessarie per l'esercizio consapevole dei diritti sociali mediante pubblicazione sul proprio sito *internet* e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile.

3. L'avviso di convocazione indica in modo chiaro almeno: (i) le modalità di conferimento al Rappresentante Designato delle deleghe, sub-deleghe e relative istruzioni di voto; (ii) i termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 126-*bis* e 127-*ter* del TUF; (iii) le modalità per la presentazione della richiesta di cui all'art. 125-*bis.*1, comma 5, del TUF; e (iv) ogni altra informazione richiesta dalla normativa applicabile.

CAPO II – ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI AZIONISTI PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Art. 3
Legittimazione all'esercizio dei diritti assembleari

1. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, nonché degli altri diritti per i quali la legge lo richieda, è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato secondo la disciplina applicabile, sulla base delle evidenze contabili relative al termine previsto dall'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF.

2. Resta ferma la possibilità di esercitare, nei casi e nei termini previsti dalla legge, i diritti che prescindono dalla *record date* ovvero per i quali la normativa applicabile prevede una diversa modalità di attestazione della titolarità.

3. La Società può indicare nell'avviso di convocazione requisiti e modalità tecniche strettamente necessari per l'identificazione dei soggetti che esercitano i diritti assembleari e per la corretta ricezione della relativa documentazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.

Art. 4
Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno la quota di capitale prevista dall'art. 126-*bis*, comma 1, del TUF possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare entro il termine stabilito dalla medesima disposizione, come di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

2. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno la quota di capitale prevista dall'art. 126-*bis*, comma 2, del TUF possono presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato, entro il termine stabilito dalla medesima disposizione, come di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

3. Le richieste e le proposte di cui ai commi precedenti sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, unitamente alla relazione - che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno - e alla documentazione richieste dalla normativa applicabile. La Società provvede alla loro messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

4. La pubblicazione di integrazioni dell'ordine del giorno o di ulteriori proposte di deliberazione avviene in tempo utile affinché gli aventi diritto possano impartire o, ove consentito, modificare le istruzioni di voto al Rappresentante Designato secondo la disciplina applicabile e le indicazioni contenute nella documentazione assembleare.

Art. 5
Diritto di porre domande prima dell'assemblea

1. Nelle assemblee disciplinate dal presente Regolamento il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno è esercitato unicamente prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 3-*bis*, del TUF.

2. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande devono pervenire alla Società; tale termine non può essere anteriore alla data prevista dall'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF. La

legittimazione all'esercizio del diritto è verificata secondo le modalità previste dalla normativa applicabile e dall'avviso di convocazione.

3. La Società fornisce le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'assemblea, mediante pubblicazione in apposita sezione del proprio sito internet o con le altre modalità consentite dalla normativa applicabile. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto e può omettere la risposta nei casi previsti dalla legge.

4. Le risposte pubblicate costituiscono parte dell'informativa pre-assembleare resa agli azionisti e sono messe a disposizione del Presidente dell'assemblea, del Rappresentante Designato e del soggetto incaricato della verbalizzazione.

CAPO III – RAPPRESENTANTE DESIGNATO E VOTO

Art. 6
Designazione e ruolo del Rappresentante Designato

1. Per ciascuna assemblea di cui all'art. 125-*bis*.1, comma 2, TUF la Società designa il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e ne indica nell'avviso di convocazione l'identità, i recapiti e le modalità per il conferimento delle deleghe, delle sub-deleghe e delle istruzioni di voto. Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta alcun onere per l'azionista.

2. Al Rappresentante Designato possono essere conferite: (i) deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF; e (ii) deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF e in conformità all'art. 125-*bis*.1, comma 2, del TUF. Il conferimento e la revoca avvengono nei termini e secondo le modalità previsti dalla legge, dalla disciplina regolamentare e dall'avviso di convocazione.

3. Il Rappresentante Designato esercita il voto nel rispetto della disciplina applicabile e del contenuto delle deleghe o sub-deleghe validamente ricevute. Con riferimento alle deleghe conferite ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, il voto è espresso esclusivamente in conformità alle istruzioni ricevute e la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Con riferimento alle deleghe o sub-deleghe conferite ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, il Rappresentante Designato opera nei limiti dei poteri conferiti e, ove previste, in conformità alle relative istruzioni di voto.

4. Il Rappresentante Designato comunica gli eventuali interessi propri o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e mantiene la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto nei termini previsti dall'art. 135-*undecies* del TUF e dalla disciplina applicabile. La partecipazione all'assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato non comporta alcun diritto al rimborso dei costi da parte della Società.

Art. 7
Modifiche o integrazioni delle proposte e istruzioni di voto

1. La documentazione predisposta per il conferimento della delega è strutturata, per quanto ragionevolmente possibile, in modo da consentire agli aventi diritto di impartire istruzioni di voto anche in relazione alle proposte di deliberazione validamente presentate o pubblicate successivamente alla convocazione, nonché alle eventuali modifiche o integrazioni delle proposte sottoposte all'assemblea, nei limiti consentiti dalla legge.

2. Qualora sopravvengano circostanze rilevanti ai fini delle istruzioni già impartite, trovano applicazione le previsioni di legge e regolamentari, nonché le condizioni contenute nei moduli di delega e nelle istruzioni operative predisposte per la singola assemblea.

3. La Società assicura che le informazioni relative a eventuali nuove proposte di delibera ovvero modifiche e/o integrazioni delle proposte già pubblicate siano rese disponibili con modalità idonee a consentire, nei limiti temporali consentiti dalla normativa applicabile, l'eventuale aggiornamento o revoca delle istruzioni di voto. In tali casi la Società mette contestualmente a disposizione sul proprio sito *internet* nuovi moduli per il conferimento della delega, restando ferme le deleghe eventualmente già conferite al Rappresentante Designato prima della pubblicazione delle integrazioni, salva la facoltà di ciascun avente diritto di revocarle nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

CAPO IV – RICHIESTA DI SVOLGIMENTO IN PRESENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Art. 8
Richiesta di svolgimento dell'assemblea mediante adunanza in luogo fisico

1. I soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, ovvero la minore misura eventualmente prevista dallo Statuto, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 5, del TUF.

2. La richiesta deve essere presentata per iscritto con le modalità indicate nell'avviso di convocazione e deve essere corredata dalla documentazione idonea ad attestare la titolarità della partecipazione richiesta dalla legge. Le partecipazioni dei richiedenti sono computate congiuntamente ai fini del raggiungimento della soglia prevista dal comma 1.

3. Ove la richiesta sia validamente presentata e la soglia prevista dalla legge risulti raggiunta, la Società ne dà notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di convocazione, specificando il luogo di svolgimento dell'assemblea e le modalità di intervento e voto applicabili.

4. In tal caso, per lo svolgimento dell'adunanza in luogo fisico si applica il Regolamento dell'Assemblea della Società e la normativa *pro tempore* vigente. Restano validi gli atti e le iniziative pre-assembleari già compiuti in conformità alla legge, al presente Regolamento e all'avviso di convocazione, salvo quanto diversamente richiesto dalla normativa applicabile o indicato nell'integrazione dell'avviso.

5. Il presente Regolamento non introduce la soglia individuale di possesso azionario ai sensi dell'art. 125-*bis.*1, comma 4, del TUF per la partecipazione alla discussione in assemblea.

Art. 9
Partecipazione degli organi sociali e degli altri soggetti ammessi

1. Gli amministratori, i componenti del Collegio Sindacale, il Rappresentante Designato, il segretario o il notaio incaricato della verbalizzazione, i rappresentanti della società di revisione e gli altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile o necessaria dal Presidente possono partecipare ai lavori assembleari fisicamente ovvero mediante mezzi di telecomunicazione, ove consentito dalla normativa e dallo Statuto e secondo le modalità organizzative stabilite dalla Società.

2. I mezzi di telecomunicazione utilizzati devono consentire l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione ai lavori e l'esercizio delle rispettive funzioni, nel rispetto dei principi di collegialità e contestualità della riunione.

Art. 10
Costituzione, trattazione delle materie e votazione

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente dell'assemblea, con l'assistenza del segretario o del notaio, verifica la regolare costituzione dell'assemblea sulla base delle comunicazioni degli intermediari e delle deleghe e sub-deleghe validamente conferite al Rappresentante Designato.

2. Il Presidente illustra o fa illustrare le materie all'ordine del giorno e le proposte sottoposte al voto, dà atto dell'informativa pre-assembleare resa agli azionisti e delle eventuali integrazioni o proposte validamente presentate, nonché degli esiti delle verifiche sulla regolare costituzione dell'assemblea.

3. Non essendo prevista la partecipazione diretta degli azionisti ai lavori assembleari, non si svolge una discussione con interventi in tempo reale dei soci. Restano integralmente garantiti i diritti di informazione, domanda e proposta esercitati prima dell'assemblea nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento.

4. Il Rappresentante Designato esprime i voti in conformità alle istruzioni ricevute. Il Presidente, con l'assistenza del soggetto incaricato della verbalizzazione e del personale preposto, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

5. Il verbale dà conto, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, delle modalità di svolgimento dell'assemblea, della partecipazione del Rappresentante Designato, delle risultanze delle votazioni e degli ulteriori elementi rilevanti ai fini della corretta rappresentazione dei lavori.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11
Continuità operativa e disfunzioni tecniche

1. La Società adotta misure organizzative e tecniche ragionevoli e proporzionate per assicurare il corretto svolgimento dell'assemblea, la ricezione e gestione della documentazione pre-assembleare e la continuità dei collegamenti eventualmente utilizzati dagli organi sociali e dagli altri soggetti ammessi ai lavori.

2. Eventuali malfunzionamenti o interruzioni dei sistemi di telecomunicazione che non impediscano l'accertamento della regolare costituzione dell'assemblea, l'esercizio del voto da parte del Rappresentante Designato e la corretta verbalizzazione dei lavori non determinano, di per sé, la sospensione o l'invalidità della riunione, ferma ogni valutazione del Presidente in relazione alle concrete circostanze.

3. Qualora una disfunzione impedisca temporaneamente il regolare svolgimento dei lavori, il Presidente può sospendere la riunione per il tempo strettamente necessario al ripristino delle condizioni di funzionalità, ovvero adottare ogni altro provvedimento consentito dalla legge e idoneo a salvaguardare la regolarità dei lavori e i diritti degli azionisti.

Art. 12
Trattamento dei dati e riservatezza

1. I dati personali e la documentazione acquisiti in relazione all'esercizio dei diritti assembleari sono trattati dalla Società e dai soggetti dalla stessa incaricati nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e per le sole finalità connesse alla gestione dell'assemblea e agli adempimenti di legge.

2. La Società, il Rappresentante Designato e i rispettivi incaricati adottano misure idonee a preservare la riservatezza delle informazioni e delle istruzioni di voto nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Art. 13
Entrata in vigore, pubblicazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione in data [6] novembre 2026 con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti ed è efficace con riferimento alle assemblee della Società per le quali il Consiglio di Amministrazione deliberi la modalità di cui all'art. 125-*bis*.1, comma 2, secondo periodo, del TUF.

2. Il Regolamento è pubblicato sul sito *internet* della Società e richiamato negli avvisi di convocazione delle assemblee cui esso si applica.

3. Il Consiglio di Amministrazione può modificare il presente Regolamento, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, per adeguarlo a modifiche normative o regolamentari, a orientamenti delle Autorità competenti, all'evoluzione delle prassi di mercato o a esigenze organizzative della Società, fermo restando in ogni caso il rispetto delle tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 3, del TUF.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento dell'Assemblea della Società e le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione di Tessellis S.p.A.

6 novembre 2026